

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **142/1994** (ECLI:IT:COST:1994:142)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **23/03/1994**; Decisione del **25/03/1994**

Deposito del **13/04/1994**; Pubblicazione in G. U. **20/04/1994**

Norme impugnate:

Massime: **20795**

Atti decisi:

N. 142

ORDINANZA 25 MARZO-13 APRILE 1994

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1993 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a carico di Carrabs Guido, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 "nella parte in cui non prevede che i provvedimenti di diniego dell'autorità procedente per i permessi di colloquio debbano essere motivati e soggetti a reclamo";

che in ordine alla rilevanza della questione il giudice remittente premette che il difensore di persona sottoposta a custodia cautelare, ed alla quale il pubblico ministero ha negato, senza rendere noti i motivi del diniego, il permesso di colloquio con la moglie, ha presentato istanza affinché tale permesso venga accordato dal g.i.p. o, in subordine, affinché venga sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 11 dell'Ordinamento penitenziario, e degli artt. 209 e 240 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale, nella parte in cui dette norme non prevedono l'esclusiva competenza del g.i.p. a decidere sui colloqui tra detenuti e familiari;

che dopo aver respinto entrambe le istanze, il giudice a quo ha ritenuto di sollevare d'ufficio la diversa questione di legittimità costituzionale prima indicata, perché, in caso di ritenuta fondatezza della medesima, "la richiesta in esame non dovrebbe essere dichiarata inammissibile, perché presentata ad organo incompetente, ma potrebbe essere o da questo Ufficio valutata come reclamo o essere trasmessa all'organo competente per il controllo ove tale organo fosse diversamente indicato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità della questione;

Considerato che, a quanto risulta dal provvedimento di rimessione, la questione di legittimità costituzionale appare essere stata sollevata dopo aver già sostanzialmente esaurito il thema decidendum, come può anche evincersi dalla mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza, della sospensione del giudizio;

che, inoltre, l'ordinanza propone interpretazioni alternative della norma della cui costituzionalità si dubita, senza indicare precisamente a quale giudice dovrebbe essere attribuito il sindacato sui reclami avverso il diniego dei permessi di colloquio, il che non consente l'esatta individuazione del petitum effettivamente perseguito (v. analogamente: sentenza n. 30/1983 e ordinanze nn. 204/1983, 518 e 568 del 1990;

che pertanto la questione, così come prospettata, va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, ottavo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 15 e 29 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25

marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.